

Circolare di approfondimento n. 02 del 10 gennaio 2023

S.T.S. - SISTEMA TESSERA SANITARIA LE NUOVE SCADENZE

(Decreto 27.12.2022 del M.E.F.)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale del 27.12.2022, anche per il 2023 è prevista cadenza semestrale della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria. La cadenza mensile slitta al 2024.

IL NUOVO CALENDARIO DI TRASMISSIONE DATI AL S.T.S.

PERIODO DI RIFERIMENTO	TERMINE TRASMISSIONE TELEMATICA
<i>I° semestre 2023</i>	<i>Entro 30 settembre 2023</i>
<i>II° semestre 2023</i>	<i>Entro 31 gennaio 2024</i>
<i>Dal 2024</i>	<i>Cadenza mensile, entro la fine del mese successivo</i>

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO DEI DATI AL S.T.S.

Sono obbligati all'invio dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie i seguenti soggetti:

- *Farmacie pubbliche e private;*
- *Aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari;*
- *Iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;*
- *Strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate;*
- *Strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di farmaci veterinari (art. 70 c. 2 Dlgs 193/2006);*
- *Iscritti agli Albi professionali dei veterinari;*
- *Iscritti agli Albi professionali degli psicologi;*
- *Iscritti agli Albi professionali degli infermieri;*
- *Iscritti agli Albi professionali delle ostetriche ed ostetrici;*
- *Iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;*
- *Esercizi commerciali (Parafarmacie);*
- *Esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico;*
- *Strutture sanitarie militari;*
- *Iscritti all'Ordine nazionale dei Biologi;*
- *Iscritti agli Albi delle nuove professioni sanitarie di cui al DM 13.08.2018 quali:*

- ✓ **Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;**
 - ✓ **Tecnico audiometrista o tecnico audioprotesista;**
 - ✓ **Tecnico ortopedico;**
 - ✓ **Dietista;**
 - ✓ **Tecnico di neurofisiopatologia;**
 - ✓ **Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;**
 - ✓ **Igienista dentale;**
 - ✓ **Fisioterapista;**
 - ✓ **Logopedista;**
 - ✓ **Podologo;**
 - ✓ **Ortottista e assistente di oftalmologia;**
 - ✓ **Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;**
 - ✓ **Tecnico della riabilitazione psichiatrica;**
 - ✓ **Terapista occupazionale;**
 - ✓ **Educatore professionale;**
 - ✓ **Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;**
 - ✓ **Assistente sanitario.**
- **Farmacia interna all'associazione fra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG).**

DATI DA INVIARE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Già a partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema T.S. provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati compresi:

- **L'indicazione della data e modalità di pagamento (se "contanti" o "moneta elettronica");**
- **L'indicazione del tipo documento fiscale:**
 - ✓ **"D" documento commerciale;**
 - ✓ **"F" fattura.**
- **L'indicazione dell'aliquota ovvero natura Iva dell'operazione;**
- **L'indicazione dell' "esercizio dell'opposizione" da parte del cittadino alla messa a disposizione dei suoi dati all'Agenzia per la dichiarazione dei redditi precompilata.**

ESERCIZIO DELL'OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CITTADINO

L'art. 3 del D.M. 31.07.2015 concede al cittadino la **possibilità di opporsi** alla messa a disposizione dei dati delle spese sanitarie all'Agenzia delle Entrate per la finalità della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata:

- **L'opposizione può essere esercitata anche con semplice comunicazione verbale;**

- **Il soggetto obbligato all'invio dei dati al Sistema T.S. deve annotare sia sulla propria copia del documento commerciale o fattura, sia sull'originale da consegnare al cliente, la seguente dicitura:**
 - ✓ **“il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema T.S. ai sensi dell'art. 3 del D.M. 31.07.2015”.**

INVIO GIORNALIERO DEI CORRISPETTIVI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

I soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema T.S. che per certificare le operazioni di vendita utilizzano l' R.T. – Registratore Telematico (farmacie, ottici, sanitarie...) hanno l'obbligo, dal 2021:

- **Di comunicare i dati di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema T.S.;**
- **Utilizzando l' R.T. – Registratore Telematico;**
- **Inviando i dati giornalieri entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.**

FATTURE EMESSE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO CON PAGAMENTO NELL'ANNO SUCCESSIVO

I dati relativi alle spese sanitarie vanno trasmessi al Sistema T.S. tenendo conto della data di avvenuto pagamento della prestazione, a prescindere dal fatto che il documento riporti una data precedente o che la prestazione sia stata erogata nell'anno precedente (c.d. criterio di cassa).

SPESE SANITARIE PAGATE IN NOME E PER CONTO DELL'ASSISTITO

Le spese sanitarie vanno comunicate al Sistema T.S. anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato “in nome e per conto” dell'assistito da parte delle Assicurazioni o dei Fondi Sanitari (c.d. pagamento in convenzione diretta) ed il documento di spesa sia intestato all'assistito. Se il documento di spesa fosse invece intestato direttamente all'Assicurazione o al Fondo che ne ha sostenuto il pagamento, l'invio al Sistema T.S. non va effettuato.

Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it